

L'art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995 e l'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. - a parte la maggiore articolazione e complessità della lett. c) di quest'ultimo articolo rispetto alla formulazione della lett. b) dell'art. 12 - esprimono l'identica volontà normativa di porre sullo stesso piano, per i fini che interessano, la sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento), alla sentenza di condanna vera e propria. E' dunque infondata la tesi secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non sarebbe equiparabile (in tema di ammissione alle procedure concorsuali indette da pubbliche amministrazioni o da organismi comunque tenuti ad osservarne le norme) alla sentenza di condanna. La mancanza di parametri fissi e predeterminati e la genericità della prescrizione normativa, lasciando un ampio spazio di valutazione discrezionale alla stazione appaltante, cui spetta decidere quali imprese escludere dalle procedure di affidamento degli appalti in conseguenza di fatti costituenti reato (anche di non rilevante entità), richiede una concreta valutazione da parte dell'Amministrazione, rivolta alla verifica della effettiva incidenza della condanna sul vincolo fiduciario da instaurare attraverso il contratto e di cui l'Amministrazione stessa deve dare contezza, senza che tale apprezzamento possa ritenersi compiuto per implicito attraverso la semplice enunciazione delle fattispecie di reato alle quali si riferisce la condanna (Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2003, n. 2129). Indubbiamente l'ordinamento di per sé esprime una particolare qualificazione di taluni reati, per ciò che riguarda l'allarme sociale che ne deriva, non soltanto per l'ordinamento generale (come avviene per la totalità delle fattispecie rilevanti penalmente) ma propriamente con riferimento agli interessi pubblici specifici, la cui realizzazione, attraverso la committenza, è in qualche modo affidata alla mano privata. Si tratta dei reati contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto e la loro incidenza sul rapporto fiduciario. Essi sono individuati espressamente come incidenti sulla moralità professionale, secondo la previsione dell'art. 17, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 34/2000, concordemente, sia nella circolare del Ministero LL.PP., 1 marzo 2000 n. 182/400/93, sia nella determinazione del 13 dicembre 2000, n. 56/2000, dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici. La successiva determinazione n. 16/23 del 5 dicembre 2001 non rinnega ma ribadisce anzi siffatta valutazione, pur avvertendo che di determinate circostanze (quali l'intervenuta riabilitazione) la stazione appaltante deve pur tenere conto, nella valutazione del caso concreto.